COMMISSIONE V

DIFESA

LXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 6 OTTOBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CHATRIAN**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 441

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Onoranze ai caduti in guerra. (*Approvato dal Senato*). (1469) 441
PRESIDENTE 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
MIEVILLE 442, 443, 446
CARRON 442, 444, 445
COPPI ALESSANDRO 442, 443, 444, 445, 447, 448
VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore* 443, 444, 445
VOCINO 443
ORLANDO 443, 444
CUTTITTA 443
PACCIARDI, *Ministro per la difesa* 443, 444
BETTINOTTI 445, 446
GEUNA 446
SALIZZONI 446

Disegno di legge (*Discussione*):

Istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate. (*Approvato dal Senato*) (1106) 448
PRESIDENTE 448, 449, 452, 454, 455, 456, 457, 458
VOCINO, *Relatore* 448, 450, 451, 453, 454, 455
AZZI 449
PACCIARDI, *Ministro della difesa* . . 450, 451
CARRON 450, 451, 453, 455, 456, 457
PAJETTA GIULIANO 451
GEUNA 453, 454, 455
VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 453, 454, 455, 456
MARZAROTTO 455
COPPI ALESSANDRO 455, 456, 458

La seduta comincia alle 9,20.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Covelli e Mattei.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Onoranze ai caduti in guerra » (Approvato dal Senato). (1469).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Onoranze ai Caduti in guerra.

Nella precedente seduta è stata chiusa la discussione generale; passiamo ora all'esame degli articoli. L'articolo 1 è del seguente tenore:

« Il Commissario generale per le Onoranze ai Caduti, istituito con decreto-legge 31 maggio 1935, n. 752, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 132, in sostituzione del Commissario del Governo previsto dalla legge 12 giugno 1931, n. 877, esercita le sue funzioni alla diretta dipendenza del Ministro per la difesa.

I poteri già spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri per le leggi 12 giugno 1931, n. 877, e 9 gennaio 1936, n. 132, sono attribuiti al Ministro per la difesa ».

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« In aggiunta alle attribuzioni stabilite dalle leggi 12 giugno 1931, n. 877 e 9 gennaio 1936, n. 132, spetta al Commissario generale provvedere al censimento, alla raccolta, alla sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme:

a) dei militari e militarizzati italiani deceduti in conseguenza della guerra, sia nel territorio metropolitano che fuori di esso, dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946, purché per i militarizzati sia stato accertato, in sede di liquidazione della pensione di guerra ai familiari, che la morte fu dovuta al servizio di guerra;

b) dei militari e civili deceduti in istato di prigionia o di internamento successivamente al 10 giugno 1940;

c) dei partigiani e dei patrioti deceduti in conseguenza della lotta di liberazione dopo l'8 settembre 1943;

d) di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia;

e) dei marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra nel periodo 10 giugno 1940-15 aprile 1946 ».

L'onorevole Raffaele De Caro ha presentato il seguente emendamento:

« *Aggiungere la seguente lettera: f*) dei cittadini italiani deceduti in Africa a seguito di attentati per motivi politici ».

L'onorevole De Caro Raffaele non è presente.

MIEVILLE. Faccio mio l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 fino alla lettera *e*) compresa.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento aggiuntivo De Caro Raffaele fatto proprio dall'onorevole Mieville. A titolo personale, mi permetto di esprimere il mio parere, sotto due aspetti: difesa del nostro bilancio e profilo finanziario.

Indubbiamente, per analogia, i cittadini italiani rimasti vittime in Africa, dopo la fine della guerra, di eccidi o repressioni di carattere politico, dovrebbero trovar posto in questa legge. Ma è anche fuori discussione che, seguendo questa linea, noi carichiamo il nostro bilancio di spese che non sono di politica militare, mentre potrebbero più ragionevolmente essere inserite, per esempio, nel bilancio del Ministero degli esteri. Per la tutela, quindi, del nostro bilancio, chiederei che fosse votato un ordine del giorno al Governo perchè detta spesa sia collocata in sede più opportuna.

La seconda osservazione è questa: siamo ben sicuri che il capitolo 270 dello scorso esercizio ed il 294 di questo, che hanno una competenza tanto limitata, siano in grado di sopportare spese così rilevanti? Essi avevano già destato preoccupazione al Senato per la loro scarsa rilevanza in rapporto alle spese: faccio mie quelle preoccupazioni, aggiungendo la raccomandazione di non lasciarsi troppo trascinare nell'imputare al bilancio della difesa spese che non siano di carattere strettamente militare: ci troveremmo in contrasto con la richiesta di riduzione al netto del nostro bilancio.

CARRON. Dichiaro che voterò contro l'emendamento sia per le ragioni esposte dal Presidente, sia perché, altrimenti, sarebbe necessario includere anche tutti coloro che nella Venezia Giulia sono stati uccisi per cause di guerra.

COPPI ALESSANDRO. Ritengo che la proposta del collega De Caro – fatta propria dall'onorevole Mieville – sia, in sostanza, già compresa nella lettera *d*) dell'articolo 2, che dice: « di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943, quali ostaggi o per atti di rappresaglia ». Se potesse sussistere qualche dubbio, volendo noi addivenire alla tesi sostenuta dal collega che ha proposto l'emendamento, potremmo aggiungere « anche fuori del territorio nazionale », ma ritengo superfluo aggiungere un comma, quando già il comma *d*) fa esplicita menzione di tutti i civili deceduti non solo come ostaggi, ma anche per atti di rappresaglia: e i nostri connazionali deceduti in Africa Orientale ed in Somalia, ai quali noi vogliamo riferirci, possono senz'altro essere considerati morti in seguito ad atti di rappresaglia.

PRESIDENTE. Mi permetto di fornire un chiarimento in proposito. Il diritto internazionale – e i giuristi qui presenti lo sanno benissimo – considera sia la figura dell'ostaggio sia quella della rappresaglia. Qui siamo nel campo puramente militare, ed io mi domando se fatti politici che creano nelle colonie delle situazioni particolari possano essere contemplati nel comma *d*).

Ecco perché ritengo che un ordine del giorno, mentre non inciderebbe sul bilancio, eliminerebbe ogni dubbio.

MIEVILLE. Credo che in materia vi siano dei precedenti. Per esempio, i civili che furono trucidati prima della liberazione furono compresi fra i morti che poi caddero nelle operazioni successive. Pertanto, io accetterei la proposta Coppi.

VOCINO. L'atto di rappresaglia è precisamente indicato dalla Convenzione dell'Aja: un combattente, quando l'avversario compie qualcosa che sia contro il diritto internazionale, è autorizzato a compiere la medesima violazione o un'altra. Si chiama atto di rappresaglia quello compiuto contro i nostri fratelli che furono trucidati alle Fosse Ardeatine: in quel caso, il nemico sostenne che noi avevamo violato le norme del diritto internazionale.

ORLANDO. Mi stupisce il fatto che un argomento così delicato, così nobile debba essere considerato alla stregua di un qualsiasi stanziamento di bilancio. Qui si vuol fare una discriminazione tra i nostri fratelli caduti per cause di guerra, in seguito a rappresaglia o meno! Mi asterrò dal voto.

CUTTITTA. Concordo pienamente con l'onorevole Orlando. Il compito delle onoranze alle salme dei Caduti è accentrato in un unico commissariato che dipende dal ministro della difesa, e poiché noi non possiamo distinguere caduto da caduto, penso che, così come la difesa si è addossata spese che sarebbero state di competenza di altri ministeri, potrebbe addossarsi anche questo onere.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Sarei tentato di seguire il parere del Presidente, per la difesa del bilancio del mio Ministero, ma, trattandosi di considerazioni umane alle quali non posso restare insensibile, lascio libera la Commissione di decidere su questo punto come meglio crede.

È chiaro che, essendo stanziati soltanto 290 milioni su questo capitolo, non potremo soccorrere tutti: lo faremo negli stretti limiti del nostro bilancio, augurandoci che nell'avvenire vi siano maggiori disponibilità.

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore*. Non sono favorevole all'emendamento De Caro, appunto perché la legge verrebbe ad acquistare un'ampiezza veramente indefinita e noi non possiamo vieppiù caricare il bilancio della difesa quando abbiamo ripetutamente lamentato la pochezza dei mezzi a disposizione. Sarei piuttosto d'avviso che nella lettera *d*) venissero comprese anche le onoranze ai civili deceduti per atti di rappresaglia. Difatti, mentre nella lettera *a*) – dove si parla di una categoria di morti dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946 – e nella lettera *e*) – dove si parla di un'altra categoria di deceduti nello stesso periodo – sono indicati limiti precisi, nella lettera *d*), invece, si parla genericamente di « tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia ». Noi non sappiamo quali siano state le intenzioni dell'estensore del progetto di legge, ma può darsi che egli abbia inteso comprendervi anche i Caduti per atti di rappresaglia fuori del territorio nazionale. La legge, quindi, potrebbe restare tal quale essa è, lasciando poi al Commissariato la facoltà di intervenire caso per caso. Lascio però libera la Commissione di decidere in merito.

ORLANDO. Ritengo che la miglior soluzione sia quella suggerita dal Ministro. Anziché porre delle limitazioni o fare delle indagini, dobbiamo cercare di venire incontro a queste esigenze quanto più è possibile restando nei limiti delle somme stanziate, augurandoci che per il prossimo anno il Ministro possa ottenere una maggiore disponibilità.

PRESIDENTE. Il relatore propone di non modificare la legge, lasciando al Ministro la facoltà di interpretare la lettera *d*) in senso molto lato: il Ministro si associa alla proposta.

MIEVILLE. Dichiaro di accettare la formula risolutiva proposta dall'onorevole Coppi e, nel caso che essa venga approvata, ritiro l'emendamento.

COPPI ALESSANDRO. Ho in precedenza espresso l'avviso che, tenute presenti le condizioni in cui la guerra si è svolta e gli episodi che si son verificati dopo la cessazione delle ostilità, non si dovesse dare alle parole « ostaggi » e « atti di rappresaglia » quel preciso significato loro attribuito dalle Convenzioni internazionali; e, per togliere ogni dubbio, ho proposto che si aggiungesse al comma *d*) la dizione « anche fuori del territorio nazionale ».

Se noi intendiamo attenerci a questo avviso, io propongo di approvare la lettera *d*) così come essa è formulata interpretando le parole « ostaggi » e « rappresaglia » in senso non rigorosamente giuridico.

MIEVILLE. Se la Commissione è concorde su questa interpretazione, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Carron ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« *f*) degli italiani appartenenti alle forze armate della repubblica sociale italiana o

alle forze armate tedesche deceduti per cause di guerra entro o fuori il territorio nazionale nel periodo che va dall'8 settembre 1943, all'8 maggio 1945 ».

CARRON. Su questo emendamento già la Commissione, attraverso interventi di colleghi di vari settori, si è espressa favorevolmente. Io troverei più giusto che esso fosse inserito nell'articolo 2 – dove si parla della sistemazione delle salme di soli italiani – e non nell'articolo 3 – dove si parla delle salme degli alleati e dei nemici – perché sono anche essi italiani, e di fronte alla morte non è il caso di fare distinzioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Coppi Alessandro ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

ART. 2-*bis*.

« È di competenza del Commissario generale provvedere alla sistemazione delle salme dei militari italiani facenti parte delle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana deceduti in conseguenza della guerra».

COPPI ALESSANDRO. Avevo preparato quest'emendamento, intendendo collocarlo, come lettera aggiuntiva, esattamente all'articolo 2, seguendo il criterio dell'onorevole Carron. Però, mi son trovato di fronte ad una difficoltà di carattere soggettivo, perché mentre nell'articolo 2, si parla di tutti coloro i quali, in un modo o in un altro, son caduti al servizio della patria prima e dopo l'8 settembre 1943, nell'articolo 3, invece, si tratta degli alleati e degli ex nemici. Indubbiamente, coloro che son morti al servizio della repubblica sociale italiana non possono, almeno secondo il mio punto di vista e con tutto il rispetto dovuto ai defunti, essere compresi fra coloro che sono caduti per la patria; ma è anche naturale che essi non possano essere compresi non solo fra gli alleati, ma neanche fra i nemici. Qualcuno potrebbe osservare che la lettera *c*) contempla il caso di italiani i quali sostanzialmente hanno militato in un esercito nemico; ma ciò francamente ripugnerebbe al mio animo.

Combattuto fra queste diverse esigenze, io avevo pensato di proporre un articolo a sé: appunto l'articolo 2-*bis*, che diventerebbe poi articolo 3. Credo che su quanto ho detto non vi siano dubbi; comunque, io ritengo che non ci si possa dimenticare di quei nostri fratelli, che, pur avendo combattuto contro di noi, sono sempre italiani: italiani che non vivono più, e di fronte ai quali deve cadere qualsiasi risentimento.

CARRON. Il mio emendamento riguarda gli italiani che dopo l'8 settembre abbiano prestato servizio nell'esercito tedesco, e non credo che essi rientrino fra coloro che sono compresi nella dizione della lettera *c*).

VALANDRO GIGLIOLA. *Relatore*. Sono anch'io d'avviso che di fronte alla morte siamo tutti uguali. Le ragioni addotte dall'onorevole Coppi sono da tenere in considerazione; comunque, io ritengo che, ponendo quella categoria in una lettera *f*), cioè all'ultimo posto, sia mantenuto quel distacco che egli ritiene doversi conservare, e perciò mi dichiaro favorevole. Quanto alla forma mi rimetto alla Commissione.

ORLANDO. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Carron. Non mi interessa il posto ove la categoria dovrà essere collocata: per me è una questione soltanto formale; ma, trattandosi di italiani i quali, ad un certo momento, per deviazione mentale o per altro, sono andati a finire nell'esercito tedesco, non vorrei che venisse adottata una formula che li definisse come « italiani che hanno combattuto contro italiani ».

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Dopo le opinioni espresse dai vari oratori, si pongono ora due questioni, una di forma ed una di sostanza. Il commissariato deve indubbiamente occuparsi delle tombe dei caduti dell'ex repubblica sociale, nonché di quelle dei tedeschi.

Ciò premesso, per quanto riguarda il posto da dare all'emendamento aggiuntivo, bisogna prima stabilire se si tratti di italiani che hanno combattuto al servizio dello Stato o di italiani nemici, ed io mi dichiaro perfettamente indifferente sulla distinzione. La sostanza è che esistono delle tombe di cui è dovere del commissariato occuparsi.

Infine, circa la dizione, dichiaro che non potrei accettare quella proposta dall'onorevole Carron in cui si parla di « italiani caduti al servizio della repubblica sociale ». Sarebbe la prima volta che nelle leggi dello Stato italiano avverrebbe un riconoscimento di quel governo di parte.

CARRON. Non ho avuto alcuna intenzione di riconoscere la repubblica sociale italiana, però mi preme di far rilevare all'onorevole Ministro che, se mai, fra le due, la dizione da me proposta sembra la più corretta: infatti, mentre io parlo di italiani che facevano parte (e quindi parlo di un fatto e non di un diritto) delle forze armate della repubblica sociale, la dizione dell'onorevole Coppi parla di militari della repubblica sociale e, con l'accenno esplicito ai militari, si

rischia di dare un riconoscimento giuridico a quel Governo.

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore*. La espressione «repubblica sociale italiana», se non erro, ricorre già in due disegni di legge.

COPPI ALESSANDRO. È stato però sempre detto « sedicente ».

PRESIDENTE. Poiché sulla sostanza la Commissione è d'accordo, penso che ci si debba soltanto accordare sulla formulazione del comma e sulla sua collocazione.

COPPI ALESSANDRO. Una formula potrebbe essere la seguente: « degli italiani appartenenti a forze armate operanti al servizio della repubblica sociale italiana deceduti in conseguenza della guerra ». Alcuni di noi sono contrari ad inserirla nell'articolo 2, ritenendo sede più adatta quella dell'articolo 3. Queste perplessità mi convincono maggiormente dell'opportunità di farne un articolo distinto. L'articolo 3, alla lettera *c*), parla esplicitamente di « militari degli eserciti nemici », e non mi sembra giusto porre degli italiani sullo stesso piano di tutti gli stranieri che, in un modo o in un altro, sono caduti in Italia. Potrei aggiungere, tutt'al più, che mentre si comprende bene che noi ci si occupi delle salme dei caduti in guerra appartenenti agli eserciti stranieri, perché, anche se nemici, hanno diritto a sepoltura onorata, si comprende un po' meno che si possa dare uguale sepoltura onorata a coloro che, italiani, hanno combattuto contro la nazione italiana. Però, tutto considerato, erano degli italiani: hanno sbagliato, ma molti di essi hanno sbagliato non volendo, molti hanno sbagliato perché vi sono stati costretti, e quindi non possono essere collocati in un articolo di legge riguardante gil stranieri.

CARRON. Poiché, in sostanza, l'articolo 3 parla di italiani, di alleati e di tedeschi, penso che il comma potrebbe benissimo essere inserito in quell'articolo – alla lettera *b*) – senza offendere nessuno.

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore*. Non sono dell'avviso di formulare un articolo speciale, mentre ritengo più opportuno, per le considerazioni esposte dall'onorevole Carron, di inserire il comma nell'articolo 3.

COPPI ALESSANDRO. Ritiro la proposta per quanto riguarda la collocazione, e, pur rilevando che alla lettera *a*) dell'articolo 3 si parla di «completa sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra, ecc. », mentre nelle successive lettere *b*) e *c*) si parla esplicitamente di « sistemazione di salme », con riferimento, però, esclusivamente a salme di stranieri, accetto l'inserimento del comma da me proposto nell'articolo 3 come lettera *a*-1.

PRESIDENTE. Ritirata la proposta della aggiunta di un articolo distinto, rimane quella dell'inserzione nell'articolo 3.

Passiamo all'esame di questo articolo. Esso é cosí formulato nel testo ministeriale:

«Al Commissario generale spetta inoltre di provvedere:

a) alla completa sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti in Italia nonché di quelli esistenti all'estero contenenti salme di Caduti italiani;

b) alla sistemazione provvisoria delle salme dei militari appartenenti alle forze armate delle Nazioni Unite deceduti in Italia durante la guerra 1940-45 ove non vi abbiano provveduto direttamente i rispettivi Stati e ferme restando, per quanto riguarda l'impianto di cimiteri destinati all'inumazione dei militari delle forze armate delle Nazioni Unite caduti in territorio italiano, le disposizioni del decreto legislativo 5 luglio 1945, n. 129, modificate dal decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1354;

c) alla sistemazione delle salme dei militari degli eserciti nemici caduti in Italia, nei limiti dell'articolo 4 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 e di quanto altro stabilito nei trattati di pace.

È in facoltá del Commissario generale abolire i cimiteri di guerra che per l'ubicazione, per ragioni tecniche e per altri motivi non offrano la possibilitá di uno stabile assetto.

I resti mortali esistenti nei cimiteri soppressi verranno raccolti in cimiteri viciniori o in appositi sacrari costruiti in localita opportunamente prescelte».

L'emendamento Carron-Coppi dovrebbe essere inserito dopo la lettera *a*) dell'articolo.

BETTINOTTI. Per dichiarazione di voto. Se la storia finisse con l'ultimo conflitto mondiale, non avrei nulla da opporre; ma purtroppo, la storia continua, e si prospetta la eventualità sinistra di ulteriori conflitti di idee e di passioni. Noi dobbiamo preoccuparcene. E poiché la legge deve avere un valore non soltanto disciplinatore, ma anche morale ed educativo non bisogna accomunare, con senso di larga comprensione e perdono, i diversi sacrifici in una disposizione, unica ad evitare che nell'avvenire essa possa essere interpretata in senso diverso da coloro i quali dovessero essere richiesti del contributo del proprio sangue per la difesa della patria o di un principio. Se vigesse la norma che a distanza di qualche anno tutto si

dimentica, si potrebbe dare ascolto al sentimento; ma seguendo gli imperativi della logica, noi dobbiamo giudicare come giudicheranno i soldati di domani.

Combattuto, quindi, fra il sentimento – indubbiamente nobile – e la logica, che impone una certa discriminazione, io dichiaro di astenermi dal voto sull'emendamento.

MIEVILLE. Desidero fare anch'io una dichiarazione di voto, che parte però da considerazioni del tutto opposte a quelle del collega Bettinotti, il quale vede protrarsi all'infinito uno stato di attrito, che non può non essere dannoso ai fini di quella coesione nazionale e di quella pacificazione che tutti auspichiamo.

Io ritengo che, se il nostro risentimento dovesse perpetuarsi in previsione di quel che i soldati di domani potrebbero pensare nel constatare che dopo tanti sacrifici tutto è stato dimenticato e son stati accumunati in un unico cimitero anche i nemici di ieri, noi non arriveremmo mai a creare i presupposti perché lo Stato si consolidi e la Repubblica italiana possa guardare serenamente al suo avvenire. Tanto più che a questa Repubblica si attenta sia dall'interno – per forza di elementi che si proclamano al servizio dello straniero – sia dall'esterno perché il nostro paese si trova ai margini di un futuro conflitto.

Dichiaro perciò di astenermi dal voto.

GEUNA. Sono nettamente in contrasto con la tesi sostenuta dal collega Bettinotti. Noi apparteniamo, per fortuna, ad uno Stato che ha una tradizione diversa da quei paesi in cui i cimiteri dei Caduti sono stati arati; abbiamo sempre avuto una grande venerazione verso chi è mancato, e perciò non possiamo dire ad una madre che suo figlio non ha avuto le onoranze tributate ad altri sol perchè esso ha combattuto contro di noi. È un criterio assolutamente assurdo, che urta contro lo spirito della legge nella quale si tratta di onoranze ai morti, e non di ideologie politiche ». Noi non possiamo giudicare quei morti: essi hanno diritto a quella umana sistemazione che la nostra tradizione ci indica. Basta una croce, una lapide, un segno che dica: qui è un italiano morto per la sua guerra. Perciò voterò a favore.

SALIZZONI. Voterò a favore della proposta dell'onorevole Coppi, per le ragioni esposte dall'onorevole Geuna.

BETTINOTTI. Il collega Mieville mi ha attribuito dei sentimenti... belluini, quando egli ha pensato che io desideri la continuazione di questo conflitto latente nel mondo. Ma io dico che la realtà è quella che è, ed è indipendente dai nostri sentimenti o desideri. Domani può profilarsi nel mondo la certezza di un nuovo conflitto, e perciò sostengo che dare ai combattenti la sensazione che a distanza di qualche anno tutto si livella in una ondata di sentimento accomunatore, può indurli ad un esame di coscienza ed a chiedersi di fronte alla legge del sacrificio se esso meriti di essere compiuto e se sarà considerato alla stessa stregua di quello compiuto da chi ha combattuto contro di lui.

È questo il mio scrupolo, e perciò confermo la mia dichiarazione di astensione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 3 fino alla lettera *a*) compresa.

(*È approvato*).

Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo, così definitivamente formulato dagli onorevoli Carron e Coppi che diventerà, se approvato, lettera *b*).

« Alla sistemazione delle salme degli italiani appartenenti a forze armate operanti al servizio della sedicente repubblica sociale italiana, deceduti in conseguenza della guerra ».

(*È approvato*).

Pongo ai voti il rimanente testo dell'articolo, tenendo presente che in sede di coordinamento tutte le lettere saranno opportunamente modificate.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« Alle sistemazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 2, si farà luogo se ed in quanto i congiunti non vi abbiano provveduto, o non vi provvedano coi sussidi che il Commissario generale potrà mettere a loro disposizione di concerto col Ministero del tesoro.

Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale non possono essere più concesse ai congiunti.

La sistemazione nei territori esteri delle salme dei militari e civili italiani sarà di massima affidata dal Commissario generale, tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, ad organizzazioni o persone esistenti in detti territori.

Solo eccezionalmente potranno essere inviate missioni all'estero per tale scopo, previa intesa col Ministero del tesoro ».

L'onorevole Coppi presenta il seguente emendamento:

Dopo le parole: «dell'articolo 2» *aggiungere:* «e di cui alla lettera *b*) dell'articolo 3».

COPPI ALESSANDRO. Si tratta di una questione puramente formale. Poiché nell'articolo 3 noi abbiamo aggiunto il comma riguardante la sistemazione delle salme dei Caduti al servizio della cosiddetta repubblica di Salò, è necessario far riferimento a codeste salme, nell'articolo che andiamo ad esaminare, che parla appunto delle modalità delle sistemazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo così emendato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« Il compito della sistemazione provvisoria delle salme di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 2 e di cui alla lettera *b*) dell'articolo 3 nei cimiteri comunali può dal Commissario generale essere affidato ai singoli comuni, con l'osservanza delle direttive generali e particolari che egli riterrà impartire di intesa, ove del caso, con il Ministero dell'interno.

In tal caso i comuni hanno diritto al rimborso delle spese.

Occorrendo procedere ad espropriazioni, si provvederà con le norme degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità delle opere avrà valore di dichiarazione di pubblica utilità ».

Occorre, per coordinamento, inserire al primo comma, anche in questo articolo, (come è stato deciso per l'articolo 4), *le parole:* « e di cui alla lettera *b*) dell'articolo 3».

Pongo in votazione l'articolo 5 con l'aggiunta di cui sopra.

(*È approvato*).

Passiamo agli altri articoli che non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 6.

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli sono di esclusiva competenza del Commissario generale, il quale prende direttamente i necessari accordi con le singole amministrazioni dello Stato e con gli enti locali e, tramite il Ministero degli affari esteri, con le rappresentanze dello Stato all'estero.

Nella scelta delle località per la sistemazione dei sepolcreti di guerra, dovrà essere preventivamente sentito il Ministero della pubblica istruzione qualora si tratti di zone che, ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, abbiano interesse artistico od archeologico, oppure di bellezza naturale o panoramica.

(*È approvato*).

ART. 7.

I sepolcreti di guerra (cimiteri, ossari, sacrari), definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con le loro dipendenze, del patrimonio dello Stato. Essi, previa iscrizione negli inventari tenuti dall'Amministrazione finanziaria, sono dati in consegna, a cura del Commissario generale e mediante stipula di regolari atti, ai comuni nel cui territorio si trovano, con l'obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo.

L'obbligo dell'iscrizione negli inventari tenuti dall'Amministrazione finanziaria si riferisce anche ai diritti di uso costituiti a favore dello Stato sui sepolcreti di guerra esistenti o sistemati a cura dei Comuni o di altri enti locali.

A richiesta dei Comuni interessati e mediante apposite convenzioni da approvarsi dal Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, su proposta del Commissario generale, sono stabilite le somme da corrispondere dallo Stato a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle opere date in consegna.

Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione previsti dall'articolo 61 del regolamento di polizia mortuaria, ed i Comuni interessati hanno l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

(*È approvato*).

ART. 8.

I contratti stipulati per lavori e forniture varie, nonché quelli di locazione di opera, saranno approvati e resi esecutivi dal Commissario generale, quando l'importo previsto non superi i limiti indicati negli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Al Commissario medesimo è consentito di provvedere ai servizi ad economia quando l'importo previsto non superi il limite indicato nell'articolo 8 del suddetto decreto e successive modificazioni.

Per quanto riguarda le spese relative alla sistemazione delle salme di italiani caduti o deceduti all'estero in conseguenza della guerra,

è data facoltà al Commissario generale di adottare provvedimenti in deroga alle norme di contabilità dello Stato e delle spese pubbliche.

(*È approvato*).

ART. 9.

Agli atti ed ai contratti stipulati in applicazione del presente decreto sarà usato il trattamento tributario stabilito per gli atti e contratti dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 10.

Le spese derivanti dall'attuazione del presente provvedimento graveranno sui fondi stanziati nel capitolo 270 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1949-50 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

La gestione dei fondi di cui al precedente comma è demandata al Commissario generale il quale vi provvede con l'osservanza delle norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

ART. 11.

Per quanto non richiamate espressamente nella presente legge, vanno osservate le disposizioni relative ai cimiteri comuni, stabilite dalla legge sanitaria e dal regolamento di polizia mortuaria approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880.

(*È approvato*).

È stata presentata dall'onorevole Coppi una proposta di emendamento al titolo del disegno di legge.

COPPI ALESSANDRO. Il relatore ci ha informato che il titolo del disegno di legge, originariamente, era diverso. Io proporrei questo titolo: « Sistemazione delle salme dei Caduti nei cimiteri di guerra ». Ma non ne faccio una questione; lasciamo pure il titolo attuale.

PRESIDENTE. L'onorevole Coppi non insiste quindi sulla modifica del titolo. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in una prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: « Istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate ». (Approvato dal Senato). (1106).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate. Il disegno di legge è stato già approvato dal Senato.

L'onorevole Vocino, relatore, ha facoltà di riferire.

VOCINO, *Relatore*. L'unificazione dei tre Ministeri militari in un unico Ministero della difesa ha determinato la necessità di istituire un unico organo consultivo per le tre forze armate, in sostituzione dei preesistenti Consigli superiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

Tale istituzione è indubbiamente agevolata dalla lunga esperienza già fatta dal Ministero della marina, presso il quale dal 1866 ha funzionato e tuttora funziona un organo consultivo con le stesse attribuzioni che ora verrebbero assegnate a quello di cui è oggetto il presente disegno di legge.

Il Consiglio superiore di marina, istituito con regio decreto 30 dicembre 1866, n. 3482, traeva origine dal Congresso permanente consultivo di marina, istituito nel Regno di Sardegna col regio decreto 23 maggio 1849, aveva funzioni non solamente consultive ma anche ispettive, e tra gli affari sottoposti al suo esame figuravano, tra l'altro, i progetti di legge relativi alla marina mercantile e militare, nonché lo studio, la scelta e la compilazione di piani e progetti riflettenti costruzioni navali, macchine, artiglierie, armamenti dei regi legni, lavori idraulici, manufatti di qualsiasi specie da eseguirsi negli arsenali e stabilimenti marittimi e da affidarsi all'industria privata.

Nel 1880 esso venne scisso in due organi distinti, e cioè al Consiglio si aggiunse il Comitato per i progetti delle navi. Nel dicembre 1896 a questi due organi consultivi fu anche aggiunto un Comitato di ufficiali ammiragli, al quale era anche demandata la compilazione delle liste di promozione dei corpi militari.

Nel giugno dello stesso anno 1899, il Comitato degli ammiragli e il Comitato per i progetti delle navi furono soppressi, rimanendo in funzione il solo Consiglio superiore di marina; ma i predetti due Comitati furono poi ripristinati nel 1907.

Nel 1920, il Comitato degli ammiragli e il Consiglio superiore divennero, insieme con il Comitato per i progetti delle navi, organi esclusivamente consultivi, e ad essi, nel 1937, fu aggiunto il Comitato per i progetti delle armi navali. Nel 1945 i quattro organi vennero fusi in uno solo, il Consiglio superiore di marina, competente ad occuparsi di tutte le materie fino allora rientranti nella competenza del Consiglio superiore stesso e degli

altri tre organi consultivi, col compito di emettere pareri, per alcune materie obbligatori, ma mai vincolanti.

L'esercito e l'aeronautica non hanno una pari tradizione in materia.

L'esercito costituì, in base agli articoli 13 a 17 del decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69, il suo Consiglio che, in relazione alle esigenze ed alle finalità preminenti del tempo, si occupava soltanto dell'organizzazione, del funzionamento e della mobilitazione dell'esercito, ed era perciò costituito esclusivamente dai maggiori capi militari e presieduti dallo stesso Ministro.

In effetti, esso si presentava più come un organo deliberante che come un organo consultivo. In pratica si è riunito poche volte ed ha quasi cessato di esistere per desuetudine.

L'aeronautica costituì solo nel 1948, con decreto legislativo luogotenenziale del 14 aprile, n. 1011, il suo Consiglio superiore, modellato su quello della marina, fondendo in esso i comitati preesistenti; e quindi, per la sua breve vita, analoga del resto a quella del Consiglio superiore di marina, non può fornire concreti elementi di riferimento.

Una sì lunga esperienza di organizzazione e di attività, affinata e migliorata con ripetute modifiche, semplificazioni ed integrazioni nel tempo, ha reso dunque agevole la redazione del disegno di legge sottoposto ora al nostro esame. Per il quale esame occorre anzitutto tener presente che l'organo che si costituisce, è un organo esclusivamente consultivo, e che i suoi pareri, qualche volta obbligatori, non sono mai vincolanti.

In sostanza si tratta di un organo collegiale all'esame del quale il Ministro, e conseguentemente il Capo di stato maggiore della difesa, debbono sottoporre alcuni determinati provvedimenti e possono anche sottoporre, eventualmente, qualsiasi altro provvedimento, quando lo credano opportuno, per avere un parere assolutamente indipendente e quanto più possibile competente.

Il Consiglio superiore delle Forze àrmate che con la presente legge si vuole istituire dovrebbe quindi possedere queste due precipue caratteristiche: la massima competenza e la massima indipendenza.

Questa evidente necessità deve essere principalmente tenuta presente nell'esame del disegno. E può subito dirsi che ad essa si adegua, di massima, il disegno stesso.

Tuttavia riteniamo indispensabile qualche rilievo. Per assicurare al Consiglio, nella forma e nella sostanza, una sicura presunzione di assoluta indipendenza, si ritiene che, come i presidenti di sezione, e conseguentemente il presidente del Consiglio (articolo 5, lettera *a*), così anche i vice presidenti di sezione (articolo 5, lettera *d*), dovrebbero essere designati esclusivamente dalla loro anzianità, senza lasciare ad altri la facoltà di sceglierli; proponiamo perciò che la relativa norma sia così concepita:

« *d*) il generale di corpo d'armata, l'ammiraglio di squadra e il generale di squadra aerea con funzioni di vicepresidente di sezione, i più anziani che non rivestono le cariche di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) ».

Per la stessa considerazione riteniamo che i membri con funzioni di relatori per gli affari militari (articolo 5, lettera *e*) e per gli affari tecnici (articolo 5, lettera *f*) siano nominati con decreto del Ministro della difesa, ma su designazione del presidente della rispettiva Sezione.

Quanto alle attribuzioni del Consiglio (Capo III), le questioni sulle quali obbligatoriamente dev'essere chiesto il parere del Consiglio stesso (articolo 11) soprattutto tenendo presente che il Ministro della difesa può sempre chiedere il parere per qualsiasi altra questione di interesse tecnico, militare e amministrativo, appaiono eccessive, tanto che si potrebbe presumere che così finirebbero col rendere poco agile l'attività dell'organo. Riteniamo quindi che il parere dovrebbe essere obbligatorio solamente sulle questioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*).

La disposizione transitoria (articolo 16) è stata indubbiamente suggerita da obiettive ragioni di opportunità nell'interesse del servizio per il primo impianto del nuovo organo consultivo, essa, per altro, non può sfuggire alla critica, prestandosi ad essere considerata una norma dettata *ad personam*.

Con i predetti emendamenti riteniamo che questo disegno di legge sia da approvare, tenendo anche presente la necessità che l'organo consultivo da esso istituito possa funzionare al più presto, data l'urgenza, da questa Commissione ripetutamente rilevata, della presentazione al Parlamento delle leggi sullo stato e l'avanzamento delle Forze armate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AZZI. A semplice titolo di cronaca, facciò osservare che nell'esercito questo organismo fu creato nel 1927, se non sbaglio, dal regime fascista, fu soppresso nel 1946 dal Ministro della guerra Casati, in seguito alla decisa smobilitazione dell'esercito fascista, ed oggi viene ricostituito in regime repubblicano.

Per quanto ho detto, dichiaro che, come fui favorevole senza riserve alla costituzione del Consiglio supremo di difesa, così sono di avviso nettamente contrario alla costituzione del Consiglio superiore delle Forze armate, in quanto lo ritengo una sovrastruttura inutile e dannosa.

Inutile, perché sarebbe sufficiente modificare l'organizzazione dello Stato maggiore della difesa che, a detta degli esperti, non è attualmente in grado di assolvere alla funzione di supremo organo consultivo del Ministero della difesa.

Dannosa, perché crea perdite di tempo e fa nascere contrasti. Difatti, molte questioni elaborate e definite dagli Stati maggiori delle singole Forze armate devono alla fine passare al vaglio del Consiglio superiore di difesa, per poi arrivare alla decisione del Ministro: da qui la perdita di tempo, che si potrebbe invece evitare con un procedimento più sollecito nella definizione delle questioni e dei problemi riguardanti una delle Forze armate.

Per queste ragioni, di carattere puramente tecnico, mi asterrò dall'intervenire ulteriormente nella discussione e voterò contro il progetto.

CARRON. Non sono d'accordo con l'onorevole Azzi. Il relatore ha parlato della necessità, per il Consiglio superiore delle Forze armate, di avere elementi di alta competenza e di assoluta indipendenza. Io, che ho studiato a fondo la questione, sono dell'avviso che anche la figura del presidente dovrebbe avere le caratteristiche di: indipendenza dal ministro e suprema autorità sulle tre Forze armate; autorità tale da consentirgli di agire con assoluta indipendenza. A nessuno, infatti, è ignoto che le tre Forze armate si guardano in cagnesco, beninteso, non nel senso cattivo della parola, ma nel senso che ognuna è gelosa dell'altra. Perciò si deve badare a nominare come Presidente o, come è detto nel progetto di legge, l'ufficiale più anziano delle tre Forze armate, o il Capo di Stato maggiore della difesa. Quest'ultimo avrebbe la caratteristica di essere veramente competente e di possedere la massima autorità e indipendenza, oltre che la massima imparzialità di fronte alle tre Forze armate; però a causa del suo intimo legame col Ministro, esso non è certo l'uomo più adatto. Perciò propongo un emendamento perché venga accettata la soluzione di nominare l'ufficiale più anziano, che non fosse contemporaneamente presidente del Consiglio superiore e presidente della sua Sezione.

Riguardo alla competenza del Consiglio, credo che non sia il caso di discutere troppo. Difatti, se noi accettiamo il progetto governativo, esso dovrà sedere non soltanto di giorno, ma anche di notte per potersi interessare di tutto.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Infatti, siede in permanenza.

CARRON. Riguardo alla composizione, sono d'accordo con l'onorevole Vocino, nel senso che il Consiglio deve essere composto da membri di diritto. Vorrei poi richiamare l'attenzione della Commissione sul primo comma dell'articolo 13 del progetto, che dice: « Il Consiglio superiore delle Forze armate – in riunione plenaria – viene convocato di iniziativa del suo Presidente o su proposta dei presidenti di sezione ». Ora può accadere che il Presidente di questo organismo convochi improvvisamente il Consiglio, mettendo lo Stato maggiore ed il Ministro stesso di fronte a soluzioni già adottate, senza che il Ministro ne sia stato preventivamente informato. Perciò propongo un emendamento in questo senso:

« *Sostituire il primo comma dell'articolo 13 con il seguente:* « Il Consiglio superiore delle Forze armate in riunione plenaria o in riunioni separate per sezioni, non può essere convocato se non per esprimere pareri su argomenti indicati dal Ministro »

Infine, penso che si dovrebbe abolire la norma transitoria.

VOCINO, *Relatore*. L'onorevole Azzi parte da una premessa non esatta, e quindi perviene ad una conclusione parimenti non esatta. Infatti egli si riferisce al Consiglio superiore dell'esercito, ma io nella relazione ho detto che cosa sia stato il Consiglio superiore dell'esercito creato dal governo fascista: era un Consiglio deliberante, e quindi è logico che si sovrapponesse o, comunque, si contrapponesse al Ministro, causando degli inconvenienti. Il Consiglio che si vuole adesso – che per tanti anni ha ben funzionato nella Marina – è invece soltanto un organo consultivo. In sostanza, il Ministro alcune volte ha l'obbligo di chiedere il parere di quest'organo; in altri casi – quando egli lo ritenga – ne ha soltanto la facoltà. E il Ministro, sentito il parere, non ha l'obbligo di seguirlo: può benissimo regolarsi diversamente, specificando, però, i motivi che lo hanno indotto a non tener conto del parere stesso. Per questi motivi, voglio credere che l'onorevole Azzi accederà al mio punto di vista.

Alle preoccupazioni dell'onorevole Carron, rispondo che, per ottenere un presidente che

sia completamente indipendente e al massimo competente, è sufficiente scegliere l'ufficiale di una delle tre Forze armate più anziano: senza ulteriori ambizioni di carriera, egli non avrebbe motivo di partigianeria verso la sua Arma di provenienza – e sarebbe quindi indipendente: inoltre in virtù del servizio prestato, sarebbe senza dubbio, il più competente: ed ecco conciliate le due esigenze.

CARRON. Però dovrebbe essere soltanto presidente del Consiglio superiore e non anche presidente della sua Sezione.

VOCINO, *Relatore*. Non mi sembra indispensabile questa condizione.

Quanto alla preoccupazione di una improvvisa convocazione, essa non ha motivo di essere. Abbiamo ripetuto che le funzioni del Consiglio sono soltanto consultive: e dovendo esprimere un parere, esso può riunirsi quando vuole, senza dare motivo di preoccupazione a chicchessia. Tutt'al più il Ministro può pregare il Consiglio di affrettare l'emanazione di un parere, ma non può aversela a male se esso si riunisce in un giorno anziché in un altro.

Per la questione della disposizione transitoria, personalmente la ritengo di utilità contingente, ma mi rimetto completamente all'onorevole Ministro, e, se egli la ritiene necessaria, noi possiamo trovare una giustificazione per la sua approvazione, benché riconosca che, come tutte le disposizioni *ad personam*, essa potrebbe sembrare un particolarismo.

PAJETTA GIULIANO. Indipendentemente dalle obiezioni tecniche sollevate dall'onorevole Azzi – col quale in gran parte concordiamo – trattandosi di una questione che investe problemi militari e politici, avremmo preferito che la discussione si fosse svolta in aula, dove avrebbe assunto maggior ampiezza, permettendo di conoscere molte cose interessanti. Poiché ciò non è stato possibile, ci ripromettiamo di parlarne in occasione della discussione del bilancio della difesa.

In ogni caso, noi voteremo contro questo progetto.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Tengo a precisare che se questo progetto è stato approvato prima dalla Commissione del Senato e poi dal Senato, in assemblea, è stato precisamente con l'appoggio dei comunisti, i quali hanno scorto in questo Consiglio superiore di difesa una ispirazione prettamente democratica. Non capisco quindi come in questa sede essi facciano opposizione. Né mi rendo conto di come l'onorevole Azzi possa vedervi un carattere fascista.

È esattamente il contrario. Se esiste un regime che abbia lasciato cadere in desuetudine il Consiglio Superiore dell'esercito, questo è proprio il regime fascista. Lo ha detto anche, nelle sue dichiarazioni, il senatore Gasparotto.

In definitiva oggi tutti i Ministeri sentono il bisogno di avere la consulenza tecnica di un Consiglio superiore, composto in modo tale che possa dare al Ministro la garanzia che taluni problemi di carattere amministrativo abbiano il conforto del parere di tecnici.

Ora, se ciò è necessario in Ministeri – come quelli dei lavori pubblici e della pubblica istruzione – a capo dei quali è da ritenersi vi siano Ministri che appartengono alla famiglia, credo che a maggior ragione in un Ministero retto da un civile, come quello della difesa, si debba sentire addirittura il dovere di appoggiarsi, in determinati casi, al parere dei tecnici.

Che un Ministro non possa fare l'autocrate, che esso sia messo in condizioni tali da dover talvolta essere costretto, ed altre volte sentire il bisogno di ricorrere al parere di un Consiglio, mi pare un fatto di stretta ispirazione democratica.

Queste cose non sono sfuggite in Senato ai colleghi dell'onorevole Pajetta, i quali hanno cercato di aumentare le attribuzioni di questo Consiglio, proprio per il principio di limitare le facoltà del Ministro che per le questioni più importanti non può agire di proprio arbitrio. Le conclusioni dell'onorevole Azzi non sono esatte. Guai se lo Stato Maggiore, oltre che occuparsi dei problemi puramente tattici e strategici, dovesse occuparsi anche, per esempio, di contratti!

Si tratta di due organi completamente diversi. Uno è l'organo di cui il Ministro si serve per i pareri tecnici, l'altro, invece, è un organo di carattere puramente amministrativo.

Non vedo, perciò, da quali ispirazioni siano guidati coloro i quali sostengono che un Ministro della difesa, non necessariamente tecnico, non debba potere ascoltare il consiglio tecnico dello Stato Maggiore, nonchè quello amministrativo, del Consiglio superiore!

Che sia proprio una perdita di tempo, io non vedo: si tratta di esaminare cose della massima importanza; ed essendo il generale più anziano a presiedere il Consiglio, il Ministro ha anche una certa garanzia per le decisioni di carattere tecnico, pur conservandone in pieno la responsabilità. Si aggiunga inoltre

che, qualora il Ministro non seguisse il consiglio ricevuto, dovrebbe anche giustificarsi.

Ora, il fatto che questo Consiglio abbia funzionato – e bene – per decenni nella Marina; il fatto che anche un'altra forza armata abbia sentito il bisogno di crearne uno simile ha fatto avvertire la necessità di unificare questi tre Consigli o di sopprimerli addirittura.

Una questione si è subito presentata, di difficile soluzione: la scelta della persona che avrebbe dovuto assumere la presidenza dell'organo. Alcuni avrebbero voluto che essa fosse assunta dal capo di Stato maggiore. Sarebbe stato un grave errore; e potete capire come io sia stato contento che sia stata scartata questa idea. Come potrebbe un capo di Stato maggiore occuparsi di problemi per i quali, magari, egli stesso avrebbe bisogno di sentire il parere di competenti? Egli, come il Ministro, può partecipare alle sedute e prender parte alle discussioni, ma è bene che non abbia il compito gravoso della presidenza.

Abbiamo scelto il criterio dell'ufficiale più anziano, e per me questa è la soluzione più obiettiva. Non vi è infatti, motivo, di contrasto con lo Stato maggiore e col Ministro, perchè quando si è arrivati ai gradi più alti, si ha un tale senso di responsabilità e di indipendenza, per cui non si teme di esprimere un parere: specialmente considerando che si tratta di pareri su problemi tecnici e non politici.

Il Consiglio dovrebbe funzionare per sezioni staccate (ogni forza armata si occupa di affari che la riguardano strettamente) e a sezioni riunite per i problemi comuni alle tre forze armate.

Si è criticata la disposizione transitoria del progetto di legge: essa mi era stata suggerita dalla considerazione che l'attuale presidente del Consiglio superiore della marina, avendo tenuto per tanti anni quella carica, fosse il più idoneo a dare l'avvio a questo nuovo organismo: ma ormai, nelle more dell'esame del Parlamento è maturata per quest'ufficiale l'anzianità per il collocamento in pensione. Ho voluto con ciò precisare che non si trattava di una questione di carattere personale, ma soltanto di un riguardo alla competenza ed all'anzianità.

Se per queste o per altre ragioni di dettaglio questa legge dovesse ritornare al Senato, io lascio libera la Commissione di decidere. Mi pare, però, che sul criterio informatore siamo tutti d'accordo; sulla necessità di istituire il Consiglio superiore ogni discussione dovrebbe essere oziosa, considerando:

che vi è stato il parere unanime dell'altra Assemblea;

che nelle tre Forze armate, in forme più o meno diverse, esistono analoghi organismi;

che altri Ministeri si avvalgono di analoghi Consigli consultivi.

Ho udito alcune osservazioni sul criterio di scelta dei vice presidenti: anche per questo mi rimetto alle decisioni della Commissione.

Per concludere, poiché le modifiche proposte non infirmano la sostanza della legge; poiché tutti siamo d'accordo sui princìpi informatori della legge stessa riconoscendo la necessità di istituire questo Consiglio al più presto possibile, domando alla Commissione se ritenga necessario di rinviare il disegno al Senato e mi rimetto al suo giudizio.

PRESIDENTE. A titolo personale, dichiaro che approvo l'emendamento riguardante l'alleggerimento delle materie da sottoporre al Consiglio, e che ritengo opportuno si debba stabilire che il vicepresidente – anche di sezione – sia di diritto il più anziano. Tutti gli organi collegiali di grande rilevanza dovrebbero, a mio avviso fondarsi su una composizione di « diritto », perché solo così si potrebbe ottenere la conciliazione di due esigenze fondamentali: la piena funzionalità e la piena indipendenza.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli.

CAPO I.

Disposizioni generali.

ART. 1.

È istituito il Consiglio superiore delle Forze armate, organo consultivo del Ministro per la difesa.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il parere del Consiglio superiore delle Forze armate è obbligatorio nei casi previsti dalla presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 3.

Quando il parere del Consiglio superiore delle Forze armate è obbligatorio, nei decreti che approvano provvedimenti non aventi

carattere legislativo, deve essere premessa la formula « udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate ».

Per i provvedimenti legislativi, la menzione del parere deve essere fatta nella relazione.

Lo pongo in votazione

(*È approvato*).

ART. 4.

Il Consiglio superiore delle Forze armate siede in riunione plenaria per le questioni che interessano più di una Forza armata; le questioni che riguardano una sola Forza armata vengono invece esaminate per sezione. All'uopo, il Consiglio è suddiviso in tre sezioni: Consiglio superiore delle Forze armate – Sezione Esercito, Consiglio superiore delle Forze armate – Sezione Marina, Consiglio superiore delle Forze armate – Sezione Aeronautica.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

CAPO II.

Composizione del Consiglio superiore delle Forze armate.

ART. 5.

Sono membri ordinari del Consiglio superiore delle Forze armate:

a) il generale dell'Esercito, l'ammiraglio e il generale dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, più elevati in grado o più anziani nel rispettivo ruolo, i quali non siano Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di Stato maggiore o Segretario generale.

Detti ufficiali hanno le funzioni di *presidente di sezione*. Quello fra essi più elevato in grado o di maggiore anzianità relativa esercita le funzioni di Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate;

b) i Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i quali possono farsi rappresentare dal Sottocapo del rispettivo Stato maggiore;

c) i Segretari generali per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica, i quali possono farsi rappresentare da un ufficiale generale addetto al proprio ufficio;

d) un generale di corpo d'armata o di divisione, un ammiraglio di squadra o di divisione e un generale di squadra aerea o di divisione aerea, con funzioni di vice presidenti di Sezione;

e) un generale di brigata o colonnello dell'Esercito, un contrammiraglio o capitano di vascello e un generale di brigata aerea o colonnello pilota, con funzioni di relatori per gli affari militari;

f) un generale di brigata o maggior generale o colonnello dell'Esercito, un maggior generale o colonnello del Corpo del Genio navale o delle Armi navali e un maggiore generale o colonnello del Genio aeronautico, con funzioni di relatori per gli affari tecnici;

g) un ispettore generale o direttore capo divisione del Ministero della difesa, per ciascuna Forza armata, con funzioni di relatori per gli affari amministrativi.

Il Ministro, il Sottosegretario di Stato e il Capo di Stato Maggiore della difesa hanno diritto di partecipare alle riunioni ».

A questo articolo vi é anzitutto un emendamento dell'onorevole Coppi che, emendando una proposta del relatore Vocino, propone di sostituire la lettera *d*) con la seguente:

d) il generale di Corpo d'Armata, l'ammiraglio di Squadra, il generale di Squadra aerea più anziani che non rivestono le cariche di cui alle precedenti lettere *a*) *b*) *c*), con funzioni di Vice Presidenti di Sezione;

Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

Sono stati inoltre presentati due emendamenti sostanzialmente simili. Il relatore propone che sia detto esplicitamente:

« I membri di cui alle lettere *e*) ed *f*) sono nominati dal ministro su proposta dei presidenti di sezione ».

L'onorevole Coppi propone invece che tale norma venga estesa anche nei riguardi dei membri di cui alla successiva lettera *g*).

CARRON. Poiché le norme che regolano tali nomine sono contemplate nell'articolo 9, proporrei di apportare, se mai, tali variazioni appunto nell'articolo 9.

VOCINO, *Relatore*. Non ho niente in contrario. Se ne parlerá allora, in appresso.

GEUNA. L'ultimo capoverso dell'articolo 5 parla del Ministro e del Sottosegretario di Stato: ma il Ministero si articola in 3 sottosegretariati.

VOCINO, *Relatore*. Ci potrebbero essere anche tutt'e tre. Io non ho alcuna difficoltà a rendere più esatta la dizione.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È sempre uno il Sottosegretario che partecipa alle sedute delle Commissioni, ma

anche se fossero di più, è sempre uno che ha la delega del Ministro.

GEUNA. Mi permetto di dissentire. Io ponevo una questione non solo di linguistica ma anche di sostanza. Se i tre Sottosegretari possono generalmente, essere delegati per quelle sezioni di loro competenza specifica, come avviene la delega nel caso che le sezioni funzionino riunite?

VOCINO, *Relatore*. Si potrebbe dire « Il Ministro o il Sottosegretario di Stato ed il Capo di Stato Maggiore », perché, in fondo, alle sedute del Consiglio superiore o partecipa il Ministro oppure il Sottosegretario di Stato, a seconda degli argomenti da trattare.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Alle volte partecipano Ministro e Sottosegretario, per la continuità dell'azione politica.

PRESIDENTE. Poiché il Ministro può aver necessità del Sottosegretario, e talvolta tutti e tre i Sottosegretari, penso che l'espressione più cautelativa, per il momento, sia « Il Ministro e i Sottosegretari di Stato, ecc. ».

VOCINO, *Relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora la dizione « Il Ministro, i Sottosegretari di Stato, ecc. » va intesa come emendamento proposto dall'onorevole Carron.

Pongo, quindi, in votazione l'emendamento Carron all'ultimo comma dell'articolo, emendamento accettato dal Relatore.

(*È approvato*).

Pongo ai voti l'articolo 5 nel suo complesso, con i due emendamenti accolti dalla Commissione.

(*È approvato*).

Passiamo agli altri articoli:

Art. 6.

Sono membri straordinari del Consiglio superiore delle Forze armate:

a) i comandanti delle grandi unità terrestri, navali ed aeree;

b) il comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) il comandante generale della guardia di finanza;

d) gli ispettori d'arma dell'Esercito e gli ispettori dei corpi del Genio navale, delle Armi navali e del Genio aeronautico;

e) i comandanti militari territoriali dell'Esercito, i comandanti in capo di dipartimento marittimo, i comandanti militari marittimi autonomi, i comandanti di zona aerea territoriale e di aeronautica;

f) il procuratore generale militare;

g) i direttori generali e gli ispettori generali capi servizio del Ministero della difesa;

h) i capi dei Corpi di sanità e di Commissariato, qualora non rivestano la carica di direttori generali;

i) l'ispettore generale delle Capitanerie di porto;

l) un consigliere di Stato e un avvocato dello Stato di grado non inferiore al 5°, i quali possono essere sostituiti da supplenti di pari grado.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Art. 7.

Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate sono composte dai membri ordinari e dai membri straordinari della rispettiva Forza armata.

Il procuratore generale militare, il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato e i loro supplenti partecipano a ciascuna delle tre Sezioni.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Art. 8.

Il Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, per le riunioni plenarie, ed i Presidenti di sezione, per le riunioni di sezione possono di volta in volta invitare, per dar parere, ufficiali delle Forze armate ed eventualmente funzionari delle Amministrazioni statali, il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, i rappresentanti qualificati del Corpo volontari della libertà e delle formazioni partigiane, nonché persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico ed esperti in problemi militari.

L'onorevole Geuna ha presentato a quest'articolo il seguente emendamento:

« *Sopprimere le parole*: i rappresentanti qualificati del corpo volontari della libertà e delle formazioni partigiane, *e subordinatamente*: *sostituire le parole*: i rappresentanti, *con le parole*: il comandante».

GEUNA. So che l'argomento è molto delicato, ma io non temo di affrontarlo. Per la mia posizione, anche se modestissima, nel campo della Resistenza, e convinto di non tradire né i morti né i vivi, ritengo assurdo l'inserimento, in un organo di così alte competen-

ze, della rappresentanza di un mondo che, pur essendo qualificatissimo sul piano del valore e del senso del dovere, non ha le qualità per entrare a farne parte, onde evitare il ripetersi di una forma di squadrismo che ne infirmerebbe il valore morale.

In secondo luogo rilevo che si parla di « rappresentanti qualificati » del Corpo volontari della libertà: ma a quale qualifica si vuole alludere ? E con quale criterio si sceglierebbero i rappresentanti ?

Non dobbiamo dimenticare che la Resistenza è un mondo che si è trovato unito soltanto in una comunanza di intenti, ma con discordanze e divisioni sostanziali (diversità di princìpi ideologici, di metodi e sistemi di lotta) per cui esistono nel suo seno diverse tendenze.

Ed allora: con quale criterio avverrebbe la scelta ? E perché non tutti ? E perché l'uno e non l'altro ?

Io non posso permettere che un presidente scelga una persona che non mi tuteli, che non dia quell'apporto sicuro ai fini della difesa del mio paese: e c'è gente, in quel mondo, che non rappresenta certo un garanzia in questo momento, gente che, non per mio giudizio ma per sua dichiarazione, non è certo allineata sul fronte di questo disegno di legge.

Per queste ragioni ho presentato il primo emendamento. In subordinata, e dopo aver sentito il parere di altri colleghi, ho proposto che, invece di « rappresentanti » si parli del « comandante ». In questo caso, il comandante non è più un uomo di colore. Esso impersona tutto un mondo, riassume tutto un passato, ed in questa veste penso che possa anche dare un valido apporto.

CARRON. Propongo, che all'articolo 8, la parola « invitare », che mi sembra un po' debole, sia sostituita con « convocare ».

Riguardo all'emendamento soppressivo dell'onorevole Geuna, mi dichiaro contrario. Ormai la guerriglia è entrata nell'uso comune e quindi nell'eventualità di una guerra futura sarebbe bene sentire il parere di una persona tecnicamente preparata.

Sono invece favorevole all' emendamento sostitutivo. Effettivamente non capisco cosa possa significare quel « rappresentanti qualificati del C. V. L. ». Si può riferire a tutti, dal comandante generale all'ultimo partigiano, anzi patriota. In tal caso, accadrebbe che la convocazione sarebbe sempre *ad libitum* del presidente, con conseguenti malcontenti da parte dei non convocati che si riterrebbero lesi nel loro diritto. Sono d'avviso, perciò, che specificando « il comandante » si può eliminare ogni dubbio.

VOCINO, *Relatore*. La prima preoccupazione del collega Geuna non ha ragione di essere, perché, in fondo, è lasciato al presidente il diritto di convocare o meno tali rappresentanti soltanto quando dovrà discutersi di cosa interessante i partigiani o la guerra partigiana o, comunque, interessante il passato dei partigiani. Quindi, l'emendamento soppressivo non mi pare che abbia ragione d'essere.

Trovo, invece, molto giusto l'altro emendamento proposto, che, come Relatore, accetto. Mi rimetto comunque alla Commissione.

MARZAROTTO. La legge che istituisce quest'organo è una legge che si proietta nel futuro. Il Corpo volontari della libertà è un Corpo che riguarda il passato, ed io ritengo che lentamente vada scomparendo: non vedo, quindi, perché in questa legge si debba confermare una situazione transitoria. Io sarei per la soppressione dell'inciso onde non creare una situazione che domani potrebbe esser causa di difficoltà.

COPPI ALESSANDRO. Dichiaro di essere favorevole al secondo emendamento Geuna.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È stata, questa, una questione molto dibattuta dalla Commissione del Senato. Io non mi permetto di forzare in alcun modo la decisione di questa Commissione, per cui accetterò quanto essa deciderà.

PRESIDENTE. L'onorevole Geuna insiste nel mantenere tutt'e due gli emendamenti ?

GEUNA. Sì.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo delle parole « i rappresentanti qualificati del Corpo volontari della libertà ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo delle parole: « i rappresentanti » con le parole: « il comandante ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la sostituzione della parola: « invitare » con quella: « convocare ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 8, così modificato.

(*È approvato*).

L'articolo 9 è del seguente tenore:

« Il Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, i presidenti e i vice presidenti

di sezione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.

I membri ordinari relatori sono nominati con decreto del Ministro per la difesa.

Il consigliere di Stato, l'avvocato dello Stato e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro per la difesa, su designazione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato e dell'Avvocato generale dello Stato».

Osservo che in quest'articolo, al secondo comma, andrebbe aggiunta la dizione «su proposta del rispettivo Presidente di Sezione».

CARRON. Riterrei opportuno sopprimere la prima parte dell'articolo, poiché coloro che vi sono nominati sono membri di diritto.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* È necessaria.

PRESIDENTE. Per il presidente ed i vicepresidenti, è il Ministro che propone e il Capo della Repubblica firma i decreti; ma, per i relatori, sono i presidenti di Sezione che propongono ed il Ministro firma i decreti.

COPPI ALESSANDRO. Ritengo anch'io che occorre aggiungere al secondo comma dell'articolo la dizione «su proposta del rispettivo Presidente di Sezione».

PRESIDENTE. Con questa aggiunta, pongo in votazione l'articolo 9.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10:

«I servizi di segreteria del Consiglio superiore delle Forze armate e delle sue sezioni sono disimpegnati da ufficiali e da funzionari civili del Ministero della difesa».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11:

«Il parere del Consiglio superiore delle Forze armate deve essere richiesto:

a) sulle questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari ed alla preparazione organica e bellica delle Forze armate e di ciascuna di esse;

b) sulle clausole di carattere militare da includere nei Trattati e nelle Convenzioni internazionali;

c) sulle proposte da trasmettere al Ministero del tesoro per la formazione del progetto dello stato di previsione del Ministero delle difesa per ciascun esercizio finanziario;

d) sugli schemi di provvedimenti di carattere legislativo o regolamentare predisposti dal Ministro per la difesa in materia di disciplina militare; di ordinamento delle Forze armate; di stato e avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali; di reclutamento del personale militare, di organici del personale civile e militare;

e) sui programmi relativi agli armamenti terrestri, navali ed aerei ed ai grandi approvvigionamenti;

f) sulle caratteristiche programmatiche e sui progetti di nuove armi e navi, di nuovi aerei e mezzi bellici in genere;

g) sulle proposte di radiazione, alienazione di mezzi bellici e su quelle di radiazione di navi dal quadro del naviglio militare;

h) sulle proposte di costruzione, demolizione, alienazione, trasformazione di stabilimenti e di edifici militari, di opere fortificate, di basi navali ed aeree;

i) sui capitolati d'onere generali o particolari e sui progetti di contratti e transazioni nei casi in cui la legge di contabilità generale dello Stato prescrive il parere del Consiglio di Stato;

l) sui progetti, sulle invenzioni, sulle relazioni tecniche di qualunque natura presentati al Ministro, che rivestano notevole importanza.

m) sulle questioni attinenti alla produzione ed alla importazione od esportazione di materiali bellici e di mezzi navali ed aerei, in relazione alle necessità militari e civili».

Poichè le lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*) dell'articolo 11 trattano di problemi di esclusiva competenza della marina, che possono essere trattati da quella Sezione, ad evitare l'appesantimento alla Commissione riunita, il relatore propone di sopprimere quelle lettere; tanto più che il Ministro volendolo, può sempre far discutere quei problemi in base all'articolo 12.

Pongo in votazione la soppressione delle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*) dell'articolo.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 11 fino alla lettera *e*) compresa.

(*È approvato*).

Passiamo all'art. 12.

«Il Ministro per la difesa può, di propria iniziativa o su proposta del Presidente o dei presidenti di Sezione, sottoporre all'esame del Consiglio superiore ogni altra questione

di interesse tecnico, militare o amministrativo che non rientri fra quelle sopra elencate».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13.

CAPO. IV.

Funzionamento del Consiglio superiore delle forze armate.

Art. 13.

«Il Consiglio superiore delle Forze armate – in riunione plenaria – viene convocato di iniziativa del suo Presidente o su proposta dei presidenti di sezione.

I membri straordinari e i membri ordinari relatori sono convocati dal Presidente a partecipare alle riunioni, a seconda della materia da trattare ed in eguale numero per ciascuna Forza armata».

Invito l'onorevole Carron a dichiarare se insiste sul suo emendamento sostitutivo del primo comma.

CARRON. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14.

« Le Sezioni vengono convocate dal rispettivo Presidente. Questi invita alle riunioni i membri straordinari ed i membri ordinari relatori, in relazione alla materia da trattare ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 15:

« Il Consiglio superiore delle Forze armate delibera a maggioranza di voti e con votazione palese eseguita in ordine inverso di grado o di anzianità; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Hanno voto deliberativo i membri ordinari e straordinari.

Non hanno diritto a voto gli ufficiali, i funzionari e le personalità civili di cui al precedente articolo 8.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di non meno di due terzi dei membri ordinari e dei membri straordinari invitati alla riunione.

Il parere su ciascun affare è dato a mezzo del verbale di adunanza o delle adunanze, in cui esso fu discusso.

Nel verbale deve essere riassunta la discussione e deve essere indicato il risultato della votazione, inserendo il parere della minoranza o delle minoranze.

Il verbale è trasmesso al Ministro dal Presidente del Consiglio superiore o della Sezione secondo che si riferisce a riunioni plenarie o di sezione».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 16.

CAPO V.

Disposizione transitoria.

ART. 16.

« Il Consiglio dell'Esercito, il Consiglio superiore di Marina e il Consiglio superiore dell'Aeronautica sono soppressi.

Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprano la carica di presidente dei predetti Consigli possono essere chiamati ad assumere la presidenza della Sezione della rispettiva Forta armata nel Consiglio superiore di nuova istituzione, anche se essi non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dal precedente articolo 5, lettera *a*), ma comunque non oltre il raggiungimento dei limiti di età prescritti pel grado rivestito ».

Pongo in votazione il primo comma.

(*È approvato*).

Avendo il Ministro dichiarato che non è più necessario il secondo comma dell'articolo 16, ne pongo in votazione la soppressione.

(*È approvata*).

Vi è infine l'articolo 17.

DISPOSIZIONE FINALE.

ART. 17.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

COPPI ALESSANDRO. Da un punto di vista formale, dovrebbe essere soppresso il titolo « Disposizione transitoria », e l'articolo 16, come è stato approvato, dovrebbe entrare a far parte, unitamente all'articolo 17, delle « Disposizioni finali ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Invito la Commissione ad autorizzare la Presidenza al coordinamento.

Se non vi sono osservazioni, resta così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in una prossima seduta.

La seduta termina alle 13.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI